

Scuola: le deleghe della legge 107/15

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA FLC CGIL



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

INDICE

Premessa	3
Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria	4
Inclusione scolastica degli alunni con disabilità.....	7
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale	10
Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6	14
Diritto allo studio	16
Promozione, valorizzazione e sostegno cultura e creatività	18
Disciplina della scuola italiana all'estero	22
Competenze del primo ciclo ed esami di stato	24
Le risorse	28

Fascicolo a cura del Centro nazionale FLC CGIL
febbraio 2017

Premessa

Il 14 gennaio scorso sono state approvate in prima lettura dal Consiglio dei Ministri **otto delle nove deleghe** previste dai commi 180 e 181 della Legge 107/15.

Le deleghe trattano argomenti di grande rilievo che dovranno essere discussi in tempi molto stretti e presentano, a nostro avviso, tutti **i limiti** comuni al percorso della legge sulla "buona scuola".

Lo si può evincere già dalle modalità di elaborazione dei testi, che non offrono **nessun orizzonte progettuale alla scuola italiana**: non una parola sul rinnovo dei saperi e dei contenuti, nessun piano per sostenere il cambiamento della didattica.

Va peraltro rilevata l'errata impostazione che presiede ai decreti laddove gli estensori dei testi, puntualizzando che le norme in approvazione non possono essere derogate dai contratti, sembrano ignorare che nel frattempo è intervenuta l'Intesa Governo-Sindacati del 30 novembre 2016 che sancisce esattamente il contrario.

Siamo convinti che queste deleghe, proprio per i profondi mutamenti che potrebbero determinare nel sistema scuola e per l'impatto che hanno anche sui rapporti Stato/Regioni, abbiano bisogno di tempi di analisi e di progettazione più distesi rispetto ai 60 giorni assegnati alle Commissioni parlamentari. Riteniamo utile, come già deciso per la delega sulla riscrittura del testo unico della scuola, che si proceda attraverso un regolare disegno di legge parlamentare che potrebbe garantire spazi di discussione più ampi e un reale coinvolgimento dei soggetti interessati.

Tutte le azioni di riscrittura delle deleghe possono nascere da un grande lavoro collettivo della scuola e della società civile al quale il governo dovrebbe offrire sedi e risorse. Se le deleghe saranno l'occasione per recuperare questa macroscopica mancanza lo verificheremo nei prossimi giorni.

Siamo convinti che senza la valorizzazione e il miglioramento del lavoro di **tutte** le componenti della scuola, i **precari** in attesa di stabilizzazione, i **docenti** (già duramente colpiti dalla valorizzazione del merito e dalla chiamata diretta), il **personale ATA** a cui si chiede, di nuovo, un grosso carico di lavoro senza alcun tipo di finanziamento, i **dirigenti scolastici** (che diminuiscono continuamente di numero, mentre vedono aumentare fortemente compiti e responsabilità) ci troveremo di fronte alle **ennesime operazioni di razionalizzazione e risparmio mascherate da riforme**.

Ed è per questo che alle commissioni porteremo per ciascuna delle deleghe le **nostre proposte** di modifica, che formuleremo a partire dall'analisi dell'adeguatezza delle risorse messe in campo (finanziarie e professionali) rispetto agli obiettivi enunciati.

In **questo documento** è presente una prima **analisi dei testi**, accompagnata dalle nostre **richieste di modifica** anche con riferimento all'eccesso di delega (evidente in molti casi); ad integrazione di queste prime osservazioni, alla luce delle audizioni parlamentari, realizzeremo prossimamente ulteriori schede di approfondimento.

Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione" (atto del governo 377): www.flcgil.it/@3937001.

Cosa prevede la delega

Il percorso per l'accesso ai ruoli di docente della scuola pubblica riguarda l'insegnamento delle discipline della scuola secondaria di primo e secondo grado, gli insegnamenti tecnico pratici nella scuola secondaria di secondo grado, il sostegno didattico in entrambi i gradi.

È così declinato:

- cadenza biennale regolare dei concorsi regionali o interregionali per l'assunzione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado riservata a chi possiede un diploma di laurea magistrale o un diploma accademico di secondo livello coerente con la classe disciplinare di concorso;
- conseguimento, nel contesto del corso di laurea, di ulteriori 24 crediti nelle discipline antro psicopedagogiche e in quelle metodologiche didattiche;
- modalità di espletamento del concorso, punteggi e formazione delle graduatorie di merito;
- stipula tra l'USR di competenza e i vincitori di un contratto retribuito per la durata del tirocinio;
- assegnazione dei vincitori ad una scuola o a una rete di scuole;
- conseguimento presso l'Università o una istituzione AFAM, nel primo anno di tirocinio, del diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario. Sostituisce l'abilitazione, serve a completare la preparazione nel campo della didattica delle discipline attinenti il corso di laurea. Può essere effettuato in convenzione con le reti di scuole;
- espletamento nei 2 anni successivi al conseguimento della specializzazione di un percorso di tirocinio formativo teso al conseguimento di altri CFU, con possibilità di sostituzione dei docenti assenti, con valutazione intermedia;
- valutazione finale del periodo di tirocinio; se positiva stipula di un contratto a tempo indeterminato secondo la procedura prevista dalla Legge 107 ai commi 63-85.

A regime è previsto:

- Il percorso così definito sarà l'unico per accedere all'insegnamento nelle scuole secondarie, anche per effettuare le supplenze.
- Il conseguimento del titolo di specializzazione sarà necessario per insegnare nelle scuole paritarie;

Da definire con successivi provvedimenti:

- Gli standard valutativi per l'intero percorso di tirocinio formativo;
- Il trattamento economico spettante durante il periodo di tirocinio, nell'ambito delle risorse stanziate, 117 milioni di euro, tenendo conto della graduale assunzione della funzione docente e quindi del fondo per le supplenze brevi.
- Determinazione delle ore di tirocinio diretto e indiretto, criteri e modalità di accreditamento delle scuole, modalità di individuazione dei tutor scolastici.

Lo schema prevede anche:

- l'iscrizione al percorso di specializzazione a proprie spese per coloro che non hanno partecipato al concorso;
- riordino delle lauree magistrali in coerenza con le classi di concorso nonché il riordino dell'attribuzione degli insegnamenti secondo principi di flessibilità e semplificazione;
- introduzione di una fase transitoria per valorizzare le abilitazioni e le professionalità conseguite prima del previsto riordino;
- previsione di formazione in servizio per integrare le competenze disciplinari e pedagogiche.

La disciplina transitoria:

- Nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere attivato un nuovo corso di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie.
- Una quota dei posti messi a concorso è riservata ai soggetti abilitati all'insegnamento col sistema previgente e a coloro che all'entrata in vigore del Decreto all'interno della terza fascia di istituto hanno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.
- Per questi docenti è previsto un percorso semplificato a secondo della graduatoria nella quale si è inseriti, quindi in relazione al possesso o meno dell'abilitazione precedentemente conseguita e dei 36 mesi di servizio anche non continuativo.

Le criticità

- La fase transitoria per i precari delle attuali Graduatorie è molto discutibile, ne parliamo nelle nostre osservazioni e proposte
- Il decreto costruisce un sistema molto complesso che appare di difficile realizzazione da parte delle università che, oltre a dover mettere in piedi corsi per il conseguimento di ulteriori CFU nei percorsi di laurea, devono attivare i corsi per CFU da conseguire nel tirocinio formativo, reclutare i tutor, stabilire convenzioni con le scuole o le reti di scuole.
- L'espletamento dell'ultimo concorso a cattedre ha dimostrato come il MIUR fatichi a mettere in piedi le commissioni, a produrre prove di senso, a garantire i tempi certi di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori.
- Sia le Università autonome che il MIUR del sistema Istruzione dovranno mutare atteggiamento verso i percorsi di reclutamento, eludendo il pressapochismo attuale. Il sistema di reclutamento proposto è molto lungo e incerto, deve essere garantito il massimo della trasparenza e della competenza dei soggetti coinvolti.
- Nel Decreto molti punti sono discutibili e generici e rischiano di essere in contraddizione con la normativa sui pubblici concorsi. Si ripropone l'idea di un intreccio tra formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti. Il ruolo dell'Università è ben definito (lauree con relativi CFU, corso di specializzazione) resta molto nebuloso quello della scuola o delle reti di scuole.
- La durata del percorso, 5 anni per conseguire la laurea magistrale e tre anni di tirocinio formativo dopo il concorso, di cui il primo di specializzazione, è eccessiva. Positiva la frequenza della specializzazione a carico dello stato che pone fine al commercio delle abilitazioni.
- L'investimento previsto risulta insufficiente a garantire un salario dignitoso per i tirocinanti.
- L'inquadramento in tirocinio formativo è da inserire nel contratto nazionale, in particolare, qualora nei 2 anni successivi alla specializzazione si svolgerà effettiva attività di insegnamento, destinata, come si evince dal testo, all'effettuazione delle supplenze.
- L'utilizzo dei tirocinanti per le supplenze vanifica le aspettative di lavoro dei supplenti inseriti nella terza fascia d'istituto di cui ci sarà il rinnovo a breve.
- La mancanza di criteri per la valutazione finale rischia di rendere poco trasparente la selezione, assegnandola a valutazioni gerarchiche: chiediamo il ritorno al comitato di valutazione previsto nelle scuole dalla normativa attuale.
- È poco chiaro il riferimento al possesso della "specializzazione" per l'insegnamento nelle scuole paritarie: sembrerebbe fare riferimento ad una abilitazione specifica per le sole scuole paritarie, che sarebbe foriera di contenzioso.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

L'ipotesi di un sistema di reclutamento regolare, legato alla formazione accademica iniziale potrebbe risolvere l'attuale situazione di "corsa ad ostacoli" e di automatica generazione di precariato stratificato, ma perché questo avvenga sarà necessario senz'altro definire rigorosamente il fabbisogno futuro, ma soprattutto provvedere a chiudere i conti col precariato storico attraverso una fase transitoria.

Il decreto prevede all'interno del nuovo sistema concorsuale un trattamento agevolato per chi ha una abilitazione conseguita con le regole attuali e per chi ha 36 mesi di servizio con o senza abilitazione, attraverso l'attribuzione di una quota riservata dei posti.

È difficile ritenere che questa transitorietà garantisca il lavoro per i precari attuali: non è stabilita qual è la quota di posti riservati e il meccanismo appare incerto nella sua attenzione.

Per la FLC CGIL è necessario introdurre una fase transitoria per stabilizzare i precari già abilitati e prevedere un analogo percorso per i docenti che abbiano già prestato servizio nella scuola statale. Il nuovo sistema sarà finanziato dal 2020, pertanto ci sono i tempi per un nuovo Piano nazionale di assunzioni che renda giustizia dello sconclusionato Piano di Assunzioni previsto dalla Legge 107/15 che ha leso il diritto delle scuole ad avere un organico congruente col Piano dell'offerta Formativa e il diritto dei precari, rimasti fuori dal Piano, a conseguire una stabilizzazione certa.

Il precariato è frutto dell'uso indiscriminato dell'organico di fatto, il caso dei posti di sostegno in deroga parla per tutti.

La sentenza europea del 2014 impedisce ora un uso indiscriminato dei contratti a tempo determinato, ma non si può dire a chi lavora da anni nella scuola con quei contratti: "ora trovati un altro lavoro", applicando il Job Act anche alla scuola. Promuoveremo ogni iniziativa perché questo non avvenga.

Inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo 378)": www.flcgil.it/@3936999.

Cosa prevede la delega

Art 1: affida alla comunità scolastica nel suo complesso la responsabilità dell'inclusione

Art.2: Il PEI si misura con i documenti degli altri soggetti che si occupano della disabilità, per diventare parte integrante del Progetto individuale.

Art.3: Le classi con presenza di alunni disabili non possono superare il limite dei 22 alunni, ferma restando la normativa vigente sul numero minimo degli alunni per classe. Assegna alle scuole paritarie un contributo economico parametrato al numero degli studenti diversamente abili. L'assegnazione alle scuole dell'organico di collaboratore scolastico dovrà tenere conto del numero degli studenti con disabilità certificata, fermo restando il limite di organico previsto dalla legge. Al comma 5 vengono definiti i compiti degli Enti locali: trasporti, personale per l'assistenza educativa e alla persona, cura degli spazi fisici delle scuole e delle risorse dei sussidi didattici necessari all'inclusione.

Art. 4 La qualità dell'inclusione scolastica entra a far parte degli elementi su cui si sviluppa l'autovalutazione della scuola. L'Invalsi definisce gli indicatori della qualità dell'inclusione scolastica: il Piano per l'inclusione, la formazione del personale, la fruibilità di spazi, attrezzature, risorse strumentali.

Art. 5: Modifica della 104 del 1992 là dove la Valutazione diagnostico-funzionale sostituisce Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. L'Inps fissa le linee guida per la redazione della documentazione medico specialistica.

Art. 6: Per la predisposizione della Valutazione diagnostico funzionale le commissioni mediche sono integrate da uno specialista della riabilitazione, da un operatore sociale, un rappresentante dell'Amministrazione scelto tra i docenti impegnati in progetti rilevanti da un punto di vista culturale e didattico. Le commissioni accertano il diritto al sostegno didattico, individuano per ciascun soggetto con disabilità le tipologie di prestazioni.

Il GIT, gruppo territoriale per l'inclusione, propone la quantificazione delle ore di sostegno da affidare a ciascuna scuola, attraverso soggetti individuati dall'Amministrazione.

Art.7: Vengono scanditi i tempi che vanno dalla certificazione clinica al PEI

Art 8: Modifica della Legge 104 con l'introduzione del Gruppo per l'inclusione territoriale, composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di riferimento, due docenti, uno per ogni ciclo scolastico, nominati dall'USR

Art.9: Si individua la funzione del PEI, nell'ambito del Progetto Individuale.

Art.10: Il Piano per l'inclusione è predisposto dal dirigente scolastico e approvato dal collegio dei docenti, riguarda tutti gli studenti. È parte integrante del PTOF, non prevede ulteriori risorse finanziarie.

Art.11: il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale. Alla stesura collaborano anche i genitori e gli operatori socio sanitari. Individua tra l'altro gli strumenti perché sia garantita la partecipazione all'alternanza scuola-lavoro dello studente con disabilità.

Art.12: Istituisce le sezioni dei docenti per il sostegno didattico, per ciascun grado di istruzione. I docenti assunti nel ruolo del sostegno potranno passare su posto comune dopo 10 anni di appartenenza alla sezione del sostegno. Nel computo rientrano gli anni di pre-ruolo svolti con il titolo di specializzazione.

Art.13 e 14: Definiscono, a partire dal 2019, rispettivamente la formazione iniziale per i docenti del primo ciclo e del secondo. Un percorso formativo composto da 60 crediti acquisiti durante il quinquennio accademico e altri 60 da acquisire durante il 6° anno di specializzazione.

Art. 15: Il Piano nazionale di formazione è deputato a garantire la realizzazione delle attività formative riguardanti i processi di inclusione. Le scuole individuano le attività rivolte ai docenti che accolgono nelle classi studenti con disabilità. Nell'ambito delle risorse disponibili previste dal Piano Nazionale, il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle iniziative di

formazione per sviluppare le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base.

Art.16: La continuità didattica è assicurata dai docenti dell'organico dell'autonomia, per cui il dirigente ha facoltà di proporre ore di servizio sul sostegno a docenti di posto comune che hanno la specializzazione. Inoltre, previo accertamento della disponibilità dei posti, il dirigente può proporre a docenti con contratto a tempo determinato un ulteriore anno di contratto.

Art.17: È istituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica presso il MIUR.

Art. 18: È garantito il diritto allo studio per gli studenti che per almeno 30 giorni non possono frequentare la scuola a causa di gravi patologie. La scuola di concerto con gli Enti locali e l'azienda sanitaria predispongono un progetto per il quale non sono previsti ulteriori stanziamenti.

Art.21: Definisce la copertura finanziaria: la riforma viene attuata senza che ne derivino oneri a carico della finanza pubblica.

Le criticità

Il valore dell'inclusione quale obiettivo dell'istituzione scolastica nella sua interezza è riconosciuto dal primo articolo del decreto, ma smentito dal successivo articolato. Infatti, a dispetto del ruolo centrale giocato dalle scuole statali nei processi di inclusione, specifici finanziamenti vengono assegnati alle scuole paritarie, che a oggi hanno svolto un ruolo del tutto trascurabile rispetto alla disabilità.

Inoltre l'impianto del Decreto non tiene conto della condizione della scuola, disorientata da interventi che negli ultimi 15 anni hanno mirato solo alla logica dei tagli e non alla realizzazione di una riforma organica dell'istruzione a scuola che ne ridefinisse compiti, obiettivi, ordinamenti, cornici organizzative all'interno delle quali declinare le professionalità del personale, una scuola che fatica a ritrovare la propria mission nella miriade di provvedimenti nei quali non si riconosce, da ultima la Legge 107.

Il Ruolo del Contratto va ribadito soprattutto là dove lo si prevarica, come avviene per il ruolo del personale ATA nei processi inclusivi. La dotazione organica a disposizione, soprattutto dopo i 2.020 tagli del 2015, è totalmente insufficiente a garantire la funzionalità del servizio, mentre i bisogni di assistenza sono in costante crescita e modificano anche la qualità dell'attività lavorativa da svolgere. Manca l'individuazione delle risorse da impiegare per i profili ATA per remunerare le attività di assistenza e inclusione.

L'autonomia delle scuole è lesa dalla creazione di un gruppo per l'inclusione esterno, il GIT. Invece di muovere verso una semplificazione dei processi decisionali, il GIT si frappone fra L'USR e le scuole autonome. Sostituisce i gruppi di lavoro della scuola, il GLH d'istituto in primis, ed esautora l'istituzione autonoma della sua prerogativa di formulare una richiesta di sostegno coerente con le esigenze didattiche e le scelte educative deliberate dagli organi collegiali.

La scuola, soprattutto secondaria, va preparata all'accoglimento di un incarico didattico diffuso, per il quale la formazione sui temi dell'inclusione in servizio non è esaustiva. Per la formazione iniziale dei docenti curricolari, tanto sbandierata negli annunci, non vi è alcuna previsione di insegnamenti afferenti alla didattica speciale. La formazione sulla didattica inclusiva resta prerogativa dei docenti di sostegno, per cui il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica resta un obiettivo irraggiungibile a causa di scelte formative inadeguate.

Non c'è un investimento certo sui processi inclusivi, anzi addirittura si innalza a 22 il numero di studenti per classe che accoglie studenti con disabilità, prefigurando un taglio agli organici.

Di particolare gravità la previsione di separare la quantificazione delle ore di sostegno didattico e dell'ulteriore fabbisogno assistenziale dall'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della Legge 104. Si tratta di una misura che prefigura un duplice taglio: quello agli organici di sostegno, realizzato sacrificando il rapporto 1 a 1 che aveva fino ad oggi garantito una copertura ai casi di disabilità più gravi certificati dalla Legge 104 e quello alle figure di assistenti specialistici e alla comunicazione.

A questo si aggiunge la previsione, fatta in nome della continuità didattica, di utilizzare i docenti dell'organico dell'autonomia in possesso del titolo su posto di sostegno: invece di stabilizzare l'organico di fatto, si punta a tagliarlo, usando l'organico dell'autonomia.

E dopo il danno la beffa: oltre alla penalizzazione di una permanenza su posto di sostegno estesa a 10 anni per il docente specializzato si delinea la concreta possibilità di continuare a esser utilizzati su posto di sostegno anche all'indomani del trasferimento su posto comune. La finta continuità didattica trova infine espressione nella riconferma del supplente per l'anno successivo: invece di stabilizzare si deroga alle norme sul conferimento delle supplenze andando ad alimentare uno stabile precariato.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Riassegnare alla scuola dell'autonomia i compiti che riguardano la proposta dell'organico di sostegno.

Rendere interagenti i soggetti istituzionali che si occupano di sostegno, attraverso anche una prescrittività dei compiti che spettano agli Enti Locali (per esempio Trasporti, educatori e assistenti, materiale.)

Ritornare all'art. 5, comma 2 del DPR n°81/09 "le classi iniziali delle scuole...di ogni ordine e grado, che accolgono gli alunni con disabilità, sono costituite di norma con non più di 20 alunni...". Il tetto di 22 alunni previsto dall'articolo 3 dello schema è peggiorativo della situazione attuale e non prevede organico aggiuntivo.

Ridefinire la certificazione della gravità dell'Handicap stabilita dalla Legge 104 come imprescindibile, pertanto l'individuazione e la quantificazione delle ore di sostegno devono essere effettuate sulla base della valutazione diagnostico **funzionale e dell'accertamento** della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 104 del '92. Il Decreto all'articolo 6, comma 4, assegna alla valutazione diagnostico funzionale la preminenza per stabilire il fabbisogno di organico.

Predisporre una diversa composizione del GIT: 4 docenti di sostegno, rappresentativi dei diversi gradi di istruzione, 1 rappresentante degli Enti Locali, 1 assistente educativo. La composizione del GIT come è prevista dal Decreto non è rappresentativa della realtà delle scuole, perché i soggetti sono scelti dall'amministrazione e in prevalenza dirigenti scolastici. **Il GIT deve essere un luogo dove i vari soggetti dei territori si incontrano**, studiano i documenti di pertinenza e forniscono indicazioni per migliorare i processi inclusivi. Inserire il personale ATA nei team per l'inclusione scolastica.

Affidare la Formulazione del PEI ai docenti di sostegno e al consiglio di classe.

Sostituire al comma 2 dell'articolo 12 le parole "trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico" **con le seguenti parole** "trascorsi 5 anni scolastici di servizio svolto su posto di sostegno dopo l'immissione in ruolo"

Stanziare risorse dedicate per la formazione in servizio rivolta a tutti i docenti sui temi dell'inclusività, al di fuori del Piano nazionale di Formazione. La Formazione iniziale dei docenti curricolari deve prevedere almeno 18 CFU dedicati all'inclusività, al di fuori della specializzazione per il sostegno. Prevedere risorse per la remunerazione del personale ATA da destinare alle attività di inclusione scolastica.

Abrogare, ai fini della continuità didattica, i commi 2 e 3 dell'art. 16 perché confliggenti con le normative in corso in materia di assegnazione delle supplenze dalle graduatorie e della funzione dell'organico dell'Autonomia, legata al PTOF. È necessario stabilizzare l'organico di fatto per determinare la continuità educativa. Restituire i 2.020 posti tagliati all'organico del personale ATA e eliminare le restrizioni alle sostituzioni in caso di supplenze.

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché accordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto del Governo 379)": www.flcgil.it/@3937001.

Cosa prevede la delega

Gli istituti professionali

Lo schema di decreto legislativo è **totalmente sostitutivo** del vigente regolamento di riordino dell'istruzione professionale, DPR 87/10, del quale si prevede l'abrogazione (art. 13 comma 1). Viene **modificata la struttura ordinamentale**: il quinquennio è composto dal primo biennio, al quale segue un triennio articolato in un terzo, quarto e quinto anno.

Il **quinto anno** è strutturato in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato, e anche di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), se previsto dalla programmazione delle singole Regioni.

I percorsi di Istruzione professionale sono **parte integrante del sistema dell'Istruzione secondaria superiore**.

Finalità dell'istruzione professionale è quella di "formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato "Made in Italy", e garantire "una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni". In altre parole "i nuovi percorsi dell'istruzione professionale, tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo"

Sono individuati **11 indirizzi di studio** senza più alcun riferimento ai settori previsti dal DPR 87/10:

- a) Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;
- b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
- c) Artigianato per il Made in Italy;
- d) Manutenzione e assistenza tecnica;
- e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
- f) Servizi commerciali;
- g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
- h) Servizi culturali e dello spettacolo;
- i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
- l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Con decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza delle Regioni sono determinati:

- **i profili di uscita** degli indirizzi di studio
- **i risultati di apprendimento**, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze,
- il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai **codici ATECO** adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni
- **le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento**

I percorsi dell'istruzione professionale devono essere chiaramente **distinti** rispetto ai profili e ai criteri degli **indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici**.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono **articolare le classi del primo biennio per gruppi**.

È prevista l'elaborazione del **Progetto Formativo Individuale (PFI)** che viene redatto dal consiglio di classe entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico.

Nel primo biennio una quota non superiore a **264 ore è destinata alla "personalizzazione" degli apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale**; tale

quota può comprendere, a partire dal secondo anno, anche le attività di alternanza scuola-lavoro.

Il consiglio di classe individua, al proprio interno, i docenti che assumono la funzione di **tutor** per sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale.

È prevista la possibilità di attivare i **contratti di apprendistato** a partire dal secondo anno del primo biennio (dall'età di 15 anni).

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la **quota di autonomia** del 20% dell'orario complessivo del biennio e del 20% dell'orario complessivo del triennio per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare gli **spazi di flessibilità** entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno per declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un **ufficio tecnico**, senza ulteriori oneri di funzionamento.

È prevista una **diversa configurazione dei piani orari a parità di monte ore complessivo annuale**, con un aumento delle ore di laboratorio soprattutto in compresenza e una riduzione delle discipline di carattere generale. A regime a parità di studenti iscritti è prevista una riduzione di circa 1200 posti (sugli attuali 42 mila) dei docenti laureati e un aumento di circa 2.500 posti di docenti di laboratorio.

I **percorsi** di istruzione professionale **sono ridefiniti a partire** dalle classi prime funzionanti nell'**anno scolastico 2018/2019**. È garantita la conclusione ad esaurimento dei percorsi dell'ordinamento di cui al DPR 87/10.

Raccordi con l'istruzione e formazione professionale

Lo schema di decreto legislativo prevede che i percorsi dell'istruzione professionale debbano avere un'**identità chiaramente distinta** dai percorsi dell'IeFP.

Al termine del primo ciclo di istruzione all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, gli alunni possono scegliere tra due filiere ben distinte:

- **i percorsi per il conseguimento di diplomi**, di durata quinquennale, (Licei, tecnici e professionali)
- **i percorsi di istruzione e formazione professionale**, per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, realizzati unicamente dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni

Gli istituti professionali possono **ampliare la propria offerta formativa** per la realizzazione, a conclusione del biennio, di un terzo anno, in cui lo studente può conseguire, in **classi distinte** da quelle in cui proseguono i percorsi quinquennali, le qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale ampliamento si realizza nell'ambito della programmazione triennale dell'offerta formativa sempreché previsto dalla programmazione delle singole Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia.

Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative. A tal fine lo schema di decreto legislativo definisce le **modalità di passaggio tra i due sistemi**.

Il raccordo tra IP e IeFP è realizzato mediante la **costituzione** della "Rete nazionale delle scuole professionali" che a sua volta si raccorda con la "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Le criticità

Lo schema di decreto prevede interventi orientati verso scelte politiche chiarissime:

- si propone **un'idea del secondo ciclo del sistema educativo sempre più parcellizzato**, con una spinta alla canalizzazione degli studenti sempre più precoce. L'integrazione dei percorsi diventa off-limits. La parola d'ordine è dividere: l'istruzione tecnica nulla deve avere a che fare con l'istruzione professionale che a sua volta deve essere ben distinta dall'istruzione e formazione professionale. Si consiglia vivamente di dividere le classi per gruppi in base, evidentemente, ai livelli cognitivi
- si configura l'istruzione professionale come un **corpo separato dal resto del sistema scolastico vero e proprio** (vedi costituzione della "Rete nazionale delle Scuole professionali" e la fuoriuscita degli IP dall'area tecnico-professionale)
- si intende **costituire di fatto un intero settore differenziale** (a 50 anni dall'abolizione delle classi differenziali) la cui finalità principale è il recupero dei soggetti "difficili", quelli dallo stile di apprendimento pratico (come se tutti quelli che vanno al liceo avessero lo stile di apprendimento astratto!)
- si orientano i percorsi di studio verso una deriva iperaziendale con sbocchi professionali tanto confusi quanto velleitari, mentre la possibilità di proseguire gli studi superiori è indicata solo di striscio.

Inoltre è evidente la scelta politica di dare un **colpo mortale alla sussidiarietà integrativa**, considerata una esperienza fallimentare senza appello, nonostante costituisca la parte più grande dell'Istruzione e Formazione Professionale del nostro Paese.

Gli indirizzi individuati sono per la gran parte correlati ai percorsi dei vigenti ordinamenti. Vengono inseriti la pesca, la "Gestione delle acque e risanamento ambientale", i "Servizi culturali e di spettacolo". Lo schema non fornisce le ragioni di queste scelte. Viene ulteriormente confermato il carattere burocratico, chiuso, totalmente refrattario all'ascolto e alla partecipazione della Legge 107/15 e del MIUR.

Nello specifico occorre segnalare come nell'individuazione degli indirizzi sono state utilizzate alcune volte le aree professionali (ad esempio "Servizi commerciali") altre volte il settore economico professionale (ad esempio "Servizi culturali e di spettacolo") in altri casi né l'uno e né l'altro (ad esempio "Gestione delle acque e risanamento ambientale"), in altri ancora il riferimento è addirittura alla sottocategoria della classificazione ATECO (ad esempio "Pesca commerciale e produzioni ittiche"). **Si tratta di un modo di procedere opaco, confuso, incoerente, privo di spessore culturale e di prospettive di sviluppo.**

La delega prevede specifiche risorse per finanziare la modifica dei piani orari con l'**aumento delle ore di laboratorio** soprattutto in compresenza. Le risorse partono però dall'ipotesi che il numero di iscritti ai percorsi degli istituti professionali rimanga costante rispetto a quello attuale. Si tratta di un'ipotesi largamente inattendibile tenuto conto che l'intero impianto della delega tende a ridurre l'offerta formativa a seguito del superamento dell'area tecnico-professionale e della pesante riduzione dell'offerta IeFP sussidiaria. A tal proposito la relazione tecnica non fornisce nessun elemento o ipotesi in caso di riduzione del numero degli iscritti.

La figura del tutor viene introdotta surrettiziamente senza prevedere specifiche risorse, mettendo a carico del FIS il costo di funzioni istituzionali.

Non sono previste specifiche risorse per le attrezzature e le strutture laboratoriali né per i materiali necessari allo svolgimento delle attività stesse.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Innanzitutto chiediamo al Governo **ascolto, tempo e un impegno non retorico ad accogliere le nostre proposte**. Chiediamo che si apra una fase di discussione con il mondo della scuola. Occorre superare la consuetudine di oscuri gruppi di lavoro che in maniera totalmente autoreferenziale decidono sorti e scelte di interi settori del sistema educativo.

Il testo della delega deve essere riportato ai contenuti previsti dal comma 181 lettera d) della Legge 107/15 senza ulteriori sconfinamenti. Ciò comporta non solo una revisione radicale del testo ma anche un suo forte ridimensionamento.

Anche alla luce del quadro costituzionale sulla materia oggetto del decreto legislativo appare necessario non un semplice parere ma un specifico Accordo con la Conferenza Unificata. Il

quadro di riferimento per il rilancio dell'Istruzione Professionale si basa su alcune scelte strategiche:

- No a un processo strisciante di descolarizzazione e/o abbassamento dei livelli di istruzione.
- No all'IeFP come quarta filiera del sistema educativo di secondo ciclo. In questo senso l'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali o l'offerta integrata tra Istruzione Professionale Statale e sistema della Formazione Professionale sono le scelte più coerenti con tale opzione. In questa prospettiva il problema dei passaggi tra sistemi è risolta a monte.
- Occorre mantenere in vigore l'art. 13 comma 1-quinquies del D.L. 7/2007 che prevede la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
- Deve essere prevista una dotazione organica del personale docente che garantisca ordinariamente la costituzione di classi con non più di 20-22 alunni nelle classi iniziali dei bienni, numeri che possono essere ulteriormente ridotti nelle situazioni più problematiche.
- Deve essere prevista una dotazione del personale ATA che garantisca le attività laboratoriali.
- Nel primo biennio deve essere resa eccezionale la bocciatura nella classe prima. Eventuali problematiche di dispersione, insufficiente livello di apprendimento, ecc. devono essere affrontate in una prospettiva biennale.
- Deve essere delineata una cornice di riferimento nazionale per gli interventi di rafforzamento e integrazione (laboratori, progetti finanziati dai Fondi SIE, coinvolgimento e collaborazione dei Centri di Formazione Professionale) a cura delle Regioni.

Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto del Governo 380)": www.flcgil.it/@3936995.

Cosa prevede la delega

Lo schema di decreto legislativo prevede:

- Le finalità del sistema integrato relativo al ciclo 0-6
- Lo stanziamento di un fondo dedicato
- La realizzazione di un Piano di azione nazionale per l'attuazione del sistema integrato con il coinvolgimento degli enti locali (regioni e comuni) per il raggiungimento di una serie di obiettivi tra i quali la copertura attraverso i servizi educativi del 33% della popolazione sotto i 3 anni a livello nazionale, la loro presenza in almeno il 75% dei comuni, la generalizzazione e il potenziamento della scuola dell'infanzia
- La graduale assegnazione alla scuola dell'infanzia di una quota parte dei posti di potenziamento previsti dalla Legge 107/15
- La costituzione di Poli per l'Infanzia, ossia di plessi e strutture contigui che accolgono e integrano i servizi educativi e le scuole per l'infanzia per bambini da 3 mesi a 6 anni
- L'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale
- La qualificazione universitaria del personale docente ed educativo
- Il rafforzamento delle sezioni primavera e la graduale dismissione degli anticipi nelle scuole dell'infanzia statali, a partire dall'anno scolastico 2018/2019
- La graduale esclusione dei nidi d'infanzia dai servizi a domanda individuale.

Le criticità

- La sostituzione operata dalla Legge 89/16 del termine "livelli essenziali" con il termine "fabbisogni standard" che ha svuotato di significato il decreto attuativo che si presenta come una mera declaratoria di buone intenzioni, non indica tempi certi per l'attuazione e non definisce risorse certe
- L'insufficienza delle risorse stanziate per la costituzione dei poli per l'infanzia (assolutamente insufficiente il numero di 1, massimo 3 poli per regione)
- L'estrema genericità nell'indicazione delle azioni indicate, sia tecniche pedagogiche o politiche, per la cui descrizione prevalgono termini come "graduale", "progressiva", "tendenziale" ripetuti in più passaggi, senza alcuna garanzia di tempi certi
- L'indicazione della graduale dismissione degli anticipi a partire dall'a.s. 2018/2019 senza il corrispondente impegno ad assorbire totalmente la domanda di anticipo nella sezione primavera (con il rischio che la previsione riduca di fatto la possibilità dei bambini nati tra gennaio e aprile di fruire della possibilità di inserimento)
- La genericità e l'ambiguità della descrizione delle modalità che saranno utilizzate per supportare il coordinamento pedagogico tra i servizi di educazione e istruzione, (laddove si afferma, nella relazione tecnica, che il coordinamento è finalizzato ad assicurare la dimensione collegiale del lavoro "che non si identifica con attività di compresenza")
- Il raggiungimento degli obiettivi strategici del sistema integrato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
- L'esclusione dei nidi da servizi a domanda individuale considerata come uno degli aspetti più significativi della delega è condizionata alle esigue risorse finanziarie disponibili nei bilanci dei comuni
- La mancanza di garanzie certe e omogenee a livello nazionale nella partecipazione economica delle famiglie nei servizi educativi per l'infanzia e nella possibilità che gli enti locali prevedano agevolazioni tariffarie in base all'ISEE
- La mancanza di regole chiare e dell'indicazione della competenza esclusiva del MIUR nella concessione della parità e necessità di introdurre verifiche sistematiche per il mantenimento della parità

- L'assenza di risorse specifiche per l'introduzione dell'organico potenziato che finalmente appare anche per la scuola dell'infanzia ma di fatto consiste in una decurtazione del potenziamento previsto per gli altri gradi di scuole.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Il sistema integrato, come è declinato nella Legge 62 del 2000, deve essere il riferimento per tutto il segmento 0-6, anche al fine di una garanzia per i contratti di lavoro utilizzati dalle istituzioni che compongono il sistema. Le medesime opportunità educative devono essere garantite a tutte le bambine e a tutti i bambini, attraverso la generalizzazione dell'accesso al percorso educativo, anche con l'esclusione dei nidi da servizio a domanda individuale. Le risorse stanziate devono essere adatte a sostenere un'offerta pubblica qualificata, riconoscendo i livelli essenziali delle prestazioni, tra cui fondamentali sono la compresenza didattica, la formazione in servizio.

I poli per l'infanzia, che sono di fatto già una innovazione, nella loro realizzazione devono privilegiare quantomeno l'asse 0-14 rispetto al semplice 0-6 che tenderebbe ad escludere il percorso 0-6 dal segmento istruzione.

Devono essere stabilizzati i docenti delle GAE dell'infanzia in tempi brevi, per garantire la generalizzazione della scuola dell'infanzia, il potenziamento didattico, la stabilità delle sezioni primavera.

In sostanza: "la montagna ha partorito un topolino"! Non c'è garanzia di un vero sistema integrato che inserisca il percorso 0-3 nell'asse dell'istruzione.

Ci sembra che l'obiettivo definito dall'Europa si voglia raggiungere a prescindere dalle regole chiare sul piano delle competenze contrattuali, delle relazioni sistemiche che dovrebbero intercorrere tra i soggetti che compongono il sistema integrato.

Nessuna sicurezza per un investimento che generalizzi anche al sud la scuola dell'infanzia nel contesto pubblico e che estenda il potenziamento a questo segmento di scuola.

Ancora indefinito il ruolo delle sezioni primavera che, se allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche, potrebbero rappresentare una risposta concreta al fenomeno degli anticipi.

Sarebbe un grave errore, anche per l'attuale sistema 0-3, che si perdesse il patrimonio di scuola rappresentato dal 3-6, unico al mondo, con una regressione verso il sistema dei servizi tanto caro ai fautori delle esternalizzazioni e delle convenzioni al ribasso.

Diritto allo studio

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto del Governo 381)": www.flcgil.it/@3936993.

Cosa prevede la delega

- Definisce le modalità di prestazione in materia di diritto allo studio degli alunni e degli studenti, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili. Individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente
- Conferisce agli Enti Locali nell'esercizio della loro autonomia e delle disponibilità finanziarie e umane la programmazione degli interventi per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti, in materia di trasporti, servizi di mensa fornitura di libri di testo e di materiale didattico indispensabili negli specifici corsi di studio, di servizi per gli alunni e studenti ricoverati in ospedali e per l'istruzione domiciliare
- Affida agli enti locali la potestà di offrire gratuitamente i servizi testé elencati o chiedere un contributo alle famiglie, individuando i criteri di accesso tramite l'indicatore della situazione economica, denominato ISEE
- Stabilisce la gratuità delle tasse scolastiche a partire dall'anno scolastico 2018/2019 per le classi quarte degli istituti di secondo grado dall'anno 2019/2020 per le classi quinte. Il tutto senza oneri aggiuntivi ma con sottrazione dal Fondo previsto dalla Legge 107 al comma 202
- Incentiva gli Enti Locali a programmare forme agevolate di mobilità, che devono essere assicurate agli alunni della scuola primaria, in modalità gratuita o con quota di partecipazione diretta
- Nell'ambito del progetto della Carta dello Studente si possono prevedere convenzioni aggiuntive per gli studenti della scuola superiore di primo e secondo grado e a corsi di istruzione e formazione professionale. La Carta dello Studente è una tessera nominativa con funzione di agevolare l'accesso degli alunni e degli studenti a beni di natura culturale. Entro 60 giorni verrà presentato dal MIUR un decreto in cui sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione della Carta, per l'erogazione dei voucher senza maggiori oneri per lo Stato
- I servizi mensa possono essere assicurati senza maggiori oneri per gli enti pubblici e aumenti di organico per lo Stato
- Confermata la gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Per gli studenti dei corsi di scuola secondaria di entrambi i gradi le istituzioni scolastiche, le istituzioni possono promuovere servizi di comodato d'uso
- Garantisce il diritto all'istruzione per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale o bisognosi di istruzione domiciliare, tramite lo stanziamento 2,5 milioni di euro a partire dal 2017, riducendo qualora ce ne fosse bisogno la somma prevista dalla Legge 440 del 1997. Non è previsto incremento di organico
- Istituisce il fondo unico per il welfare dello studente per combattere la dispersione scolastica e per garantire il diritto allo studio, al fine di erogare borse di studio agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, per la mobilità e il trasporto. Il fondo si alimenta con la riduzione del fondo previsto dal comma 202 della Legge 107
- I contributi sono erogati tramite il sistema dei voucher associato alla Carta dello Studente
- Istituisce la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, formata da tre rappresentanti del Ministero, un rappresentante della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, le province autonome un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, 2 rappresentanti dei genitori e degli studenti, un delegato delle Consulte Provinciali degli studenti, un rappresentante del MIBAC e uno del Ministero dei Trasporti
- Definisce i compiti della Conferenza: monitorare l'attuazione del decreto, elaborare un rapporto ogni tre anni in materia di diritto allo studio, avanzare proposte di potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori agevolazioni a livello delle singole regioni

- Autorizza accordi interistituzionali degli enti locali, previa intesa con il MIUR, con soggetti pubblici e privati al fine di erogare ulteriori benefici per il diritto allo studio senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le criticità

La delega non viene rispettata nella parte fondamentale che è inserita nella Legge 107 e non ripresa dal Decreto. La Legge 107 parla di "definizione dei livelli essenziali delle prestazioni", così detti LEP e non di generici livelli delle prestazioni. Così come declinato nel decreto il diritto allo studio, diventa un puro esercizio di esortazione e raccomandazioni alle scuole e agli Enti locali, di cui non si sentiva francamente il bisogno.

I circa 42 milioni di euro che dal 2018 al 2023 saranno stanziati per la delega sono assolutamente insufficienti.

Il Decreto interviene dando disposizioni agli enti locali che nella condizione data non sono tenuti ad attuare, soprattutto per mancanza di disponibilità economica.

Non assicura alcun miglioramento delle attuali condizioni per il diritto allo studio, non predisponendo ulteriori stanziamenti che favoriscano la frequenza scolastica e i relativi servizi. Addirittura si propongono accordi degli Enti locali con i privati, pur di non intervenire con la finanza pubblica. Il diritto allo studio verrebbe garantito in maniera parcellizzata a seconda della disponibilità dei soggetti privati sul territorio

Nulla si dice di una legge sul diritto allo studio che potrebbe definire i livelli essenziali delle prestazioni come principi assolutamente esigibili, senza condizionamenti legati alla situazione finanziaria

Gli interventi relativi alle mense, ai trasporti, ai libri di testo, che sono a carico dell'ente Locale, secondo il Decreto vengono predisposti nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali e le famiglie come al solito dovranno farsi carico, per la parte di loro competenza, della mancata gratuità dei servizi.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Se si vuole attuare seriamente la delega, essa deve chiamare i servizi che si istituiscono "livelli essenziali delle prestazioni" e lo Stato deve finanziare con una cifra adeguata gli istituti proposti dal Decreto, in modo che sia effettivamente garantito il diritto allo studio degli alunni e degli studenti.

Lo Stato deve determinare i LEP del diritto allo studio, in modo che gli enti Locali con la concorrenza dello Stato siano nella condizione prescrittiva di dover procedere ad assicurare i servizi elencati nel Decreto. Una sentenza della Corte Costituzionale contro la Regione Abruzzo in materia di trasporto degli studenti disabili, depone in questo senso.

Lo Stato deve eliminare l'intervento del privato che non dà garanzia di omogeneità del diritto allo studio in tutte le regioni d'Italia.

La Conferenza nazionale per il diritto allo studio appare un ente vuoto, privo di significato, sganciato dalle scuole autonome, che nella loro rappresentanza possono monitorare e sorvegliare l'effettiva realizzazione del diritto allo studio.

Promozione, valorizzazione e sostegno cultura e creatività

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto del Governo 382)": www.flcgil.it/@3936991.

Cosa prevede la delega

Finalità

È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione:

- promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo
- sostenere lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy.

Modalità attuative

Sono introdotti i "temi della creatività" intesi come macroaree disciplinari di riferimento per le istituzioni scolastiche per la realizzazione di iniziative coerenti con i contenuti dello schema di decreto legislativo

Le macroaree sono le seguenti:

- a) musicale-coreutico;
- b) teatrale-performativo;
- c) artistico-visivo;
- d) linguistico-creativo.

Le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i "temi della creatività".

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è adottato ogni tre anni il "Piano delle Arti".

Per l'attuazione del Piano delle Arti, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività". Il fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Governance preposta alla progettazione e alla promozione della conoscenza delle arti in ciascun grado di istruzione.

I soggetti del sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi istituti,
- l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
- le istituzioni scolastiche,
- le Istituzioni dell'altra formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
- gli Istituti tecnici superiori (ITS),
- gli Istituti di cultura italiana all'estero
 - i soggetti pubblici e privati, specificatamente accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i requisiti fissati da apposito protocollo di intesa stipulato dai rispettivi Ministri.

A livello territoriale si individuano quali soggetti di riferimento organizzativo:

- le reti di scuola facenti parte del medesimo ambito territoriale (con compiti di coordinamento delle progettualità, valorizzazione delle professionalità del personale docente, condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori, ecc.),
- i Poli ad orientamento artistico e performativo. Possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che

hanno adottato, in una o più sezioni, curriculi verticali in almeno tre temi della creatività e che hanno costituito team di docenti in possesso di specifici requisiti e titoli professionali definiti con apposito decreto ministeriale.

La pratica artistica e musicale nei cicli del sistema educativo

Scuola dell'infanzia e scuola primaria

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale.

Scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria.

L'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale.

Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

Con apposito decreto ministeriale sono definiti, tra l'altro:

- le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica;
- la tipologia di strumenti musicali insegnati;
- le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre;
- la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici.

Con l'entrata in vigore di tale decreto cessa di produrre effetti il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.

Scuola secondaria di secondo grado

Le scuole secondarie di secondo grado, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività.

Licei musicali e coreutici

I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Nei licei musicali è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento.

Nei licei coreutici, nelle lezioni di Tecnica della Danza classica (A57), Tecnica della Danza contemporanea (A58), Laboratorio coreutica (A57) e Laboratorio coreografico (A58) del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59).

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale

Con decreto ministeriale sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali.

Le istituzioni AFAM del settore musicale possono organizzare, ai sensi di uno specifico decreto ministeriale, corsi di formazione professionalizzante esclusivamente finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le medesime istituzioni.

A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale è prevista unicamente l'iscrizione ai corsi propedeutici. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-academicci, sono assegnati ai corsi propedeutici.

Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata

preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

I curricoli dei licei musicali e coreutici si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello.

Fabbisogno di organico

Il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Le criticità

Lo schema di decreto è stato un autentico oggetto misterioso nell'ambito dell'attività di elaborazione del testo.

Come è consuetudine della "migliore" tradizione ministeriale in tema di istruzione artistica, lo schema di decreto demanda la concreta attuazione a molti atti successivi. Insomma carte che rimandano ad altre carte rendendo i processi decisionali sempre più opachi e chiusi in strette cerchie di "esperti ignoti".

Lo schema va ben oltre le disposizioni tassative della legge primaria delegante. Citiamo i casi più eclatanti:

- vengono abrogate disposizioni importanti relative ai corsi ad indirizzo musicale tra cui addirittura il DM 201/99 che ne regola il funzionamento, l'organizzazione e fornisce disposizioni di carattere didattico pedagogico. La norma primaria prevede unicamente il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
- vengono fornite indicazioni sul numero di cattedre per singolo liceo musicale nonché sulla loro distribuzione e sui piani orari dei licei coreutici. La norma primaria prevede "il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei".

La principale preoccupazione del testo è quella di fornire (dall'alto!) proposte e/o risposte di carattere organizzativo alla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività e questo in perfetta sintonia con il modello burocratico-gestionale di sistema di istruzione disegnato dalla Legge 107/15. Un sistema di questo tipo avrà probabilmente un impatto molto limitato sui quotidiani processi educativi.

Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del Piano delle Arti sono molto modeste. L'aspetto positivo è che si tratta di risorse stabili a fronte di risorse mediamente superiori ma stanziate nell'annuale decreto sulla ripartizione dei fondi della ex Legge 440/97.

È previsto che il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dei temi della creatività (2441 posti su 48812). Ricordiamo che sommando le classi di concorso musicali (ex A031, ex A032 e ex A077) e le tre classi concorso artistiche più numerose (ex A025, ex A028, ex A061), nel 2015 sono stati assunti sul potenziamento 6.126 docenti!

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Devono essere individuate modalità per consentire alle scuole di poter esprimere proposte per la realizzazione di un Piano di azione nazionale finalizzato a fare entrare i temi della creatività e delle arti quale elemento ineludibile della formazione di tutti gli studenti.

Operazione preliminare dovrebbe essere quella di effettuare un censimento delle innumerevoli iniziative curricolari e/o extracurricolari e delle dotazioni laboratoriali e strumentali presenti nelle istituzioni scolastiche, a partire da quelle finanziate dai fondi europei.

Devono essere espunte dallo schema tutte le parti non coerenti con la norma primaria delegante

Deve essere scritto con chiarezza che le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi alle "discipline artistiche". Da tale obbligo deriva la quantificazione delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Deve essere chiarita una volta per tutte la portata del comma 20 della Legge 107/15, prevedendo la pratica musicale come insegnamento generalizzato e obbligatorio in tutte le

classi della scuola primaria a partire dalla classe terza. A tal proposito ricordiamo che le assunzioni effettuate nel piano straordinario consentono di realizzare questa operazione.

Nel decreto relativo all' accesso degli studenti al liceo musicale (art. 15 comma 2) e in quello relativo ai corsi propedeutici (art. 15 comma 4 lettera g) devono essere eliminati i riferimenti ai repertori.

I requisiti devono fare riferimento alle competenze e non ai repertori.

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni AFAM, per il coordinamento dell'offerta formativa musicale è necessario che il decreto preveda alcuni principi di fondo:

- uno studente frequentante un corso ad indirizzo musicale o un liceo musicale non può contemporaneamente frequentare un corso non accademico presso un Conservatorio di Musica
- la frequenza di percorsi non accademici presso le istituzioni AFAM da parte di studenti di altre filiere del sistema di istruzione, deve essere sempre accompagnata da una convenzione con l'istituzione scolastica al fine di integrare la formazione musicale con quella scolastica
- nell'ambito delle istituzioni AFAM devono essere definiti i confini tra corsi accademici, formazione di base, formazione finalizzata alla preparazione per l'ammissione ai corsi accademici, formazione continua e ricorrente.

Partendo da tali principi, la condivisibile proposta di coordinare i livelli di uscita da un segmento formativo con quelli del segmento successivo devono prevedere preliminarmente una fase strutturata di condivisione, partecipazione e proposta da parte di tutti coloro che operano nelle istituzioni scolastiche e in quelle AFAM.

Disciplina della scuola italiana all'estero

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (Atto del Governo 383)": www.flcgil.it/@3936989.

Cosa prevede la delega

Sul piano generale:

- stabilisce la prevalenza delle norme contenute nel decreto rispetto alle norme contrattuali
- non prevede un regime transitorio, almeno di un anno scolastico, per la messa a punto di tutte procedure, posticipando l'entrata in vigore di tutte le norme al 1 settembre 2018

Il personale in servizio all'estero:

- perde la supervalutazione del servizio, tranne che nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate
- perde la priorità nella restituzione ai ruoli metropolitani e non ha la possibilità di indicare 5 scuole
- subisce una decurtazione dell'assegno di sede di un ulteriore 20% (oltre al 10% già recentemente decurtato)
- può svolgere servizio all'estero per un unico periodo consecutivo non superiore a 6 anni nel corso dell'intera carriera, cioè non ripetibile
- viene equiparato al personale MAECI, solo se l'equiparazione è peggiorativa (per esempio le ferie)
- deve mantenere per tutto il periodo, tranne che in casi gravi o ragioni di servizio, la destinazione assegnata, non potendo più esercitare la mobilità estero su estero
- è costretto ad accettare eventuali ore aggiuntive
- se in servizio nelle Scuole Europee, ha un mandato di 6 anni a differenza del personale degli altri Paesi Europei

Il personale che aspira al servizio all'estero:

- è selezionato tramite un colloquio anche con modalità telematiche e collocato in un elenco, non una graduatoria, da cui attingere discrezionalmente per le nomine ("chiamata diretta")
- se precario non viene più nominato per coprire gli spezzoni di ore (assegnate ai docenti) e le supplenze, per i quali si prevedono assunzioni con contratti locali senza chiarirne modalità e requisiti
- se presente nelle attuali graduatorie, che restano in vigore per le nomine dell'anno scolastico 2017/2018, acquisisce il nuovo regime pur essendo stato selezionato sulla base delle norme attualmente in vigore
- può essere nominato su 50 posti aggiuntivi per il sostegno (10) e il potenziamento, senza che siano definiti in modo chiaro requisiti e modalità di tale reclutamento

Le criticità

- prevalenza della legge sulle norme contrattuali
- mancata previsione di un regime transitorio
- reclutamento non trasparente
- durata e non ripetibilità del mandato
- trattamento economico
- orario di lavoro flessibile con obbligo di accettare le ore eccedenti
- assunzione di docenti a contratto locale per le supplenze
- restituzione ai ruoli metropolitani su ambito per i docenti
- perdita della supervalutazione
- perdita della mobilità estero su estero
- eliminazione della cassa scolastica.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Osservazioni

Va assolutamente eliminato l'art 36 al fine di ripristinare corrette relazioni sindacali, in linea con le indicazioni dell'accordo del 30 novembre. Così come tutte le materie trattate dagli articoli precedenti con effetto di riverbero sul rapporto di lavoro di docenti, dirigenti e ATA vanno ricondotte nell'alveo della contrattazione nazionale e integrativa.

Proposte

- Prevedere un regime transitorio rimandando in ogni caso l'entrata in vigore di tutte le nuove norme all'anno scolastico 2018/2019
- Definire, nel sistema delle relazioni sindacali all'estero, le regole generali per la piena attuazione della partecipazione, informazione e contrattazione a tutti i livelli
- Dare piena autonomia didattica, organizzativa ed economica alle scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero, con l'istituzione del fondo d'istituto e la previsione di specifici organi collegiali anche per la gestione dell'autonomia
- Garantire piena esigibilità dei diritti sindacali in materia di permessi e assemblee in coerenza con quanto stabilito nel CCNL
- Per il reclutamento, adeguare la tabella valutazione titoli e i relativi punteggi, prevedere graduatorie e non elenchi, prevedere requisiti oggettivi e trasparenti di accertamento linguistico (es. possesso della certificazione linguistica)
- Prevedere la ripetibilità del mandato, per esempio fino a un massimo di 12 anni (2 mandati da 6+6 anni con un intervallo in territorio metropolitano); in subordine, prevedere di mantenere l'attuale durata del mandato (9 anni)
- Ripristinare il trattamento economico precedente, o allineare i coefficienti di sede del personale scolastico a quelli del personale MAECI
- Mantenere la possibilità e non l'obbligo di svolgere ore aggiuntive
- Garantire la piena esigibilità dei diritti al personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, in materia di assenze, congedi parentali, ferie, permessi e diritto allo studio e alla formazione
- Mantenere la graduatoria dei supplenti attingendo dal personale docente non di ruolo in Italia, prevedendo una durata massima degli incarichi a tempo determinato all'estero per evitare il contenzioso che mira alla stabilizzazione nella scuola fuori dal meccanismo del concorso pubblico
- Prevedere per tutto il personale la restituzione ai ruoli metropolitani su scuola
- Mantenere la supervalutazione per tutte le sedi estere
- Mantenere la mobilità estero su estero

Competenze del primo ciclo ed esami di stato

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto del Governo 384)": www.flcgil.it/@3936987.

Cosa prevede la delega

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Oggetto della valutazione

Il processo e i risultati di apprendimento degli alunni

Responsabilità

È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa.

Valutazione degli apprendimenti

La **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti, compresa quella dell'esame di Stato, è espressa con **votazioni in decimi per ciascuna delle discipline di studio** previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

La valutazione è **integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti** raggiunto dall'alunno.

L'istituzione scolastica è tenuta ad **attivare specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Valutazione del comportamento

Nella **scuola primaria** la valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un **giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione**.

Nella **scuola secondaria di primo grado** la valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un **voto in decimi**.

Attestazione delle competenze

L'istituzione scolastica attesta e descrive lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

L'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I **modelli nazionali** per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto ministeriale.

Rilevazioni nazionali degli alunni della scuola primaria

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), effettua rilevazioni nazionali censuarie sugli apprendimenti degli alunni in **italiano e matematica per la classe seconda**. Per la **classe quinta le rilevazioni riguardano anche l'inglese**.

Prove nazionali degli studenti della scuola secondaria di primo grado

L'INVALSI, effettua rilevazioni nazionali attraverso **prove standardizzate, computer based**, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti.

Tali prove sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

ESAMI DI STATO

Ammissione

È deliberata **a maggioranza** dal consiglio di classe.

Requisiti sono:

- una **valutazione complessiva** non inferiore ai sei decimi
- la **frequenza** di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e fatte salve le eventuali deroghe definite dal collegio dei docenti
- aver sostenuto la **prova nazionale computer based** predisposta dall'INVALSI

Commissioni d'esame

Presso le istituzioni scolastiche è costituita la **Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni**, composta dai docenti delle classi terze.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il **Coordinatore delle attività educative e didattiche**.

Svolgimento

L'esame di Stato è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio**.

Le **prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente** secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, sono

- prova scritta di **italiano** intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle **competenze logico matematiche**;
- prova scritta relativa alle **competenze in lingue straniere** articolata in due sezioni.

Valutazione finale

La valutazione finale complessiva è espressa con votazione in decimi.

L'esame è superato se il candidato consegne una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con **la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione

- alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio
- agli esiti delle prove d'esame

ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Ammissione agli esami dei candidati interni

Sono ammessi **coloro che hanno frequentato l'ultimo anno di corso** dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Fatto salvo il caso di irrogazione di sanzioni disciplinari che implicano la non ammissione agli esami di stato, è ammesso all'esame di Stato lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza per **almeno tre quarti del monte ore** annuale personalizzato (*così come previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/09*)
- aver sostenuto la **prova nazionale computer based** predisposta dall'INVALSI (*nuova disposizione*).
- svolgimento dell'**attività di alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (*nuova disposizione*)

- **votazione media non inferiore ai sei decimi** compreso il voto di comportamento (*nuova disposizione*)

Ammisione agli esami dei candidati esterni

Sono **confermate le disposizioni previste dall'art. 3 del DPR 323/98.**

Prove di esame

L'esame di Stato comprende **due prove a carattere nazionale e un colloquio**.

La **prima prova**, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica.

La **seconda prova**, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio.

Nei percorsi dell'**istruzione professionale** la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accettare le competenze professionali acquisite dal candidato.

Il **colloquio** ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. La Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare:

- l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,
- la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Inoltre il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di **alternanza scuola-lavoro** svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato.

La Commissione d'esame dispone di massimo **20 punti per la valutazione di ciascuna delle due prove a carattere nazionale e del colloquio per un totale di 60 punti**. A questi si aggiungono i punti acquisiti per il **credito scolastico** da ciascun candidato per un massimo di **40 punti**.

Diploma finale

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato **attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto**.

Prove standardizzate

L'INVALSI, nelle **classi seconde e quinta**, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.

L'esito delle prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del **curriculum dello studente**.

Le Università possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove INVALSI.

Le criticità

Il testo proposto, al di là delle enunciazioni di principio e di alcune scelte positive, come ad esempio l'eliminazione delle prove INVALSI dall'esame di stato al termine del primo ciclo e il superamento di modelli di attribuzione dei voti basati solo su medie aritmetiche, rappresenta un deciso e brusco passo indietro rispetto a quanto previsto in tema di valutazione dalle norme attualmente in vigore a partire dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione".

Nel primo ciclo si registra il mancato superamento dei voti numerici su scala decimale e la scarsa attenzione al valore formativo della valutazione. Ci si attendeva la reintroduzione di una valutazione (più) narrativa e un'attenzione non solo alla descrizione della progressione degli

studenti verso le conoscenze e le competenze attese, ma anche degli interventi e delle strategie che i docenti intendono mettere in campo nella quotidiana pratica didattica.

Ruolo, funzione e responsabilità dei docenti in tema di valutazione degli studenti sono pesantemente ridimensionati. L'articolo 1 comma 2 dell'atto 384, ricorda con tono molto burocratico che la valutazione "è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa." Di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali non rimane quasi nulla: "Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo".

Strettamente collegata a quanto detto è tutta la parte relativa alle prove standardizzate. Se è vero che esse non farebbero parte degli esami di stato, l'obbligatorietà per l'ammissione all'esame e la presenza di una specifica attestazione di competenze forniscono un quadro davvero inquietante. Le prove INVALSI non sarebbero più utilizzate per avere un quadro dell'andamento degli apprendimenti nel Paese ma avrebbero un valore certificativo dell'acquisizione "stabilmente posseduta di una competenza" di ciascun alunno. Quindi tale acquisizione non sarebbe certificata dalla valutazione della scuola, ma dall'INVALSI mediante prove standardizzate (nella secondaria di primo grado, computer based). Conseguentemente la responsabilità rispetto alla società civile di garantire il pieno e stabile possesso di una competenza sarebbe affidata all'INVALSI.

Si tratta di previsioni inaccettabili poiché tendono chiaramente a delegittimare il ruolo dei docenti e a ritenere la valutazione degli alunni da parte dei loro insegnanti sostanzialmente inaffidabile. Se a questo giudizio sotteso di inaffidabilità, se non proprio di disonestà intellettuale, si aggiunge l'obbligo di somministrare le prove, il mix appare esplosivo e foriero di conflittualità pesantissime.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Prima di dare l'avvio a qualsiasi novità è indispensabile un'ampia consultazione con le scuole e con gli insegnanti. Come è stato detto da più parti, su un tema così delicato "non sono ammessi scorciatoie, ammiccamenti, populismi".

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo in tutte le sue articolazioni, devono rappresentare il quadro di riferimento ineludibile sul tema della valutazione nel primo ciclo.

Devono essere ripristinate le parti relative alla responsabilità in tema di valutazione degli apprendimenti, di cura della documentazione, di scelta dei relativi strumenti, dei docenti.

Gli articoli 4, 7 e 21 devono essere profondamente rivisti nel senso che le rilevazioni e le prove nazionali standardizzate devono essere effettuate a campione. Pertanto proponiamo l'eliminazione dell'obbligatorietà delle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami, come anche l'eliminazione dal curriculum dello studente dell'esito delle prove INVALSI nelle scuole superiori tanto più se esse diventano riferimento per l'accesso alle università.

Devono essere previsti appositi stanziamenti per retribuire il personale impegnato volontariamente nella somministrazione dei test.

Nel colloquio dell'esame di stato al termine del secondo ciclo deve essere profondamente modificata la parte relativa alla breve relazione e/o un elaborato multimediale, sull'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta. Come è noto l'ASL è una metodologia didattica, finalizzata al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi, e non una disciplina o un'area disciplinare. Pertanto compito del colloquio dovrebbe essere quello di verificare come il percorso ASL realizzato, da un lato, abbia consentito l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e, dall'altro, abbia sviluppato la capacità di collegare criticamente le conoscenze acquisite nelle varie discipline dei piani di studio. Tale modalità consentirebbe di dare al colloquio una strutturazione unitaria e non frammentata.

Le risorse

Il **comma 184** della Legge 107/15 prevede espressamente che dall'attuazione delle deleghe **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Il medesimo comma specifica che nel caso una o più deleghe comportino maggiori oneri si devono apportare corrispondenti tagli sugli altri provvedimenti affinché si realizzzi la neutralità finanziaria complessiva nell'adozione dei decreti legislativi. **Nel caso in cui i maggiori oneri non trovino compensazione tra le varie deleghe**, i provvedimenti onerosi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La **legge di bilancio 2017** ([legge 232 dell'11 dicembre 2016](#)) per l'attuazione delle deleghe previste dal comma 181, **ha stanziato le seguenti risorse aggiuntive**

Anno finanziario 2017: € 300.000.000,00

Anno finanziario 2018: € 400.000.000,00

Anno finanziario 2019: € 500.000.000,00

Tali risorse sono state reperite nell'ambito delle **riprogrammazioni e delle variazioni quantitative** (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella legge di bilancio. In altre parole **non si tratta di risorse in più nel bilancio dello Stato ma di risorse prelevate da altre voci e da altre annualità**.

Le risorse destinate alle deleghe sono state allocate nel capitolo 1285 del bilancio del MIUR denominato «*Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica*» istituito dal comma 202 della legge 107/15. Ricordiamo che tale Fondo **aveva subito rilevanti riduzioni** a seguito dell'emanazione di una serie provvedimenti. Ad esempio **per il 2017 la cifra originaria** di € 104.000.000,00, **dapprima incrementata** per il rinvio di un anno dell'applicazione del cosiddetto "school bonus" (legge 208/15 comma 232), **si è ridotta** a € 76.343.000,00 per **finanziare le scuole paritarie** che accolgono alunni con disabilità (D.L. 42/16 art. 1 quinque), per **incrementare i compensi dei commissari del concorso** per docenti (D.L. 42/16 art. 2 quater), per **finanziarie le misure urgenti** per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nelle **zone colpite dagli eventi sismici del 2016** (D.L. 189/16, art. 18-bis comma 5).

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Questo il prospetto dell'utilizzo delle risorse previste dagli schemi di decreti legislativi

Legge 107/15	Finalizzazione delle risorse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 e ss.	Copertura
Comma 181 lett. b) Formazione iniziale	Spese bando di concorso (art. 3 commi 5 e 6)		5.561.700	5.561.700	5.561.700	5.561.700	5.561.700	5.561.700	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lett. b) Formazione iniziale	Contratto di formazione iniziale (art. 8 comma 2)					117.000.000	117.000.000	117.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lett. b) Formazione iniziale	Primo anno di contratto (art. 9)				5.067.000	5.067.000	5.067.000	5.067.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera c) Inclusione	Gruppo per l'inclusione territoriale. Costo smiesonero 2 docenti per ambito territoriale (art. 8)	3.320.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera d) Istruzione professionale	Nuovi quadri orari	15.870.000	63.590.000	85.330.000	55.480.000	40.420.000	48.200.000	48.200.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lett. e) Sistema integrato zero-sei	Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 12)	209.000.000	224.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lett. e) Sistema integrato zero-sei	Canoni di locazione Poli per l'infanzia innovativi (art. 3)			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Esonero tasse studenti secondaria II grado (art. 4)	10.400.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Scuola in ospedale e istruzione domiciliare (art. 8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Borse di studio (art. 10)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera g) Cultura umanistica	Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività (art. 5)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Legge 107/15	Finalizzazione delle risorse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 e ss.	Copertura
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero Estero	Formazione del personale da destinare all'estero (Art. 14)	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Risparmi articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero Estero	Sistema di valutazione (Art. 15)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Risparmi articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero Estero	Categorie e contingenti di personale (Art. 17 comma 1)		2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero Estero	Piano per l'innovazione digitale scuole paritarie all'estero (Art. 35 comma 2)	520.000							articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015.
Comma 181 lettera i) Valutazione apprendimenti ed Esami di Stato	Prove nazionali INVALSI (art. 4, comma 1; art. 7 comma 1: art. 21 comma 1)	2.680.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Totale generale		256.660.000	354.008.700	397.048.700	372.265.700	474.205.700	481.985.700	481.985.700	
Totale comma 202 della Legge 107/15		253.270.000	351.138.700	394.178.700	369.395.700	471.335.700	479.115.700	479.115.700	
Risorse Legge 232/16		300.000.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	